

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 20 e 21 dicembre 2013

Nomina – ai sensi degli artt. 47 e 63 dello Statuto sociale –
del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013–2015
e determinazione del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni).

Nomina – ai sensi degli artt. 47 e 63 dello Statuto sociale – del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013–2015 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

nel caso in cui sia approvata la proposta di revoca del Consiglio di Sorveglianza in carica di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e cessi di conseguenza l'intero Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea dei Soci è chiamata ai sensi dell'art. 26, lett. a) dello Statuto:

- (i) a nominare, per gli esercizi 2013-2015, n. 17 (diciassette) Consiglieri di Sorveglianza, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, eletti in unico turno, con il meccanismo di voto di lista stabilito dall'art. 47 dello Statuto;
- (ii) a nominare, per gli esercizi 2013-2015, massimo n. 2 (due) Consiglieri di Sorveglianza con voto palese e a maggioranza relativa ai sensi dell'art. 63 dello Statuto;
- (iii) a determinare il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza per gli esercizi 2013-2015.

Ciò premesso si riportano di seguito le principali disposizioni di legge e dello Statuto sociale afferenti la composizione e la procedura di nomina del Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme.

1. Composizione

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere Soci. Possono altresì assumere la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio (fermo restando che il mancato accoglimento della domanda costituisce causa di decadenza del Consigliere).

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa legale e regolamentare per la carica, e in particolare da:

- l'art. 148, comma 3, TUF che stabilisce i requisiti di indipendenza dei membri del collegio sindacale di società quotate; requisiti che si applicano anche ai Consiglieri di Sorveglianza ai sensi del disposto di cui all'art. 148, comma 4-bis, TUF;
- il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161, che stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche ai sensi dell'art. 26 TUB;
- il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate (requisiti che si applicano anche ai Consiglieri di Sorveglianza delle società quotate ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 6-quater del TUF).

In ogni caso, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa legale e regolamentare per la carica, l'art. 47 dello Statuto richiede che:

- (i) tutti i componenti, ivi inclusi quelli nominati ex art. 63 dello Statuto, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- (ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (detti requisiti unitamente a quello di cui al precedente punto (ii) possono cumularsi nella stessa persona).

Non possono essere eletti, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. Il venir meno in capo a un Consigliere dei requisiti richiesti dai precedenti punti (ii) e (iii) non determina la decadenza del Consigliere medesimo, se permane in carica un numero di Consiglieri che soddisfa complessivamente i requisiti medesimi.

Si fa, inoltre, presente che ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/11, convertito in L. 214/11, i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari non possono assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Si pone infine in evidenza che la Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote di Genere), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, riservando al genere meno rappresentato almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. La legge prevede che, dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012, la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno di un quinto dei componenti dell'organo. Al riguardo si fa presente che all'Assemblea dei Soci, convocata in sede straordinaria per il 20/21 dicembre 2013, verranno proposte le modifiche di Statuto sociale dirette all'adeguamento del testo statutario a norme imperative di legge fra cui quelle volte ad assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi nell'ambito della composizione degli organi sociali.

2. Presentazione e composizione delle liste di candidati

Per l'elezione dei n. 17 (diciassette) componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea procede mediante schede, sulla base di liste di candidati, con le modalità e i termini previsti all'articolo 47 dello Statuto.

A pena di inammissibilità della lista:

- a) in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a undici, la lista stessa dovrà contenere almeno n. 5 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno n. 3 candidati iscritti al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo;
- b) in caso di presentazione di un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre, la lista deve contenere almeno n. 2 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno n. 1 candidato iscritto al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Possono altresì presentare una lista gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste.

Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, debitamente sottoscritte, devono essere depositate – ai sensi della vigente normativa applicabile alle società quotate – presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro il 25 novembre 2013) e devono essere corredate dal *curriculum* professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono o che non rispettano quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b) sono considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità, qualora la lista a cui appartenevano i candidati esclusi soddisfi comunque i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Si ricorda inoltre che il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. Legge sulle Quote di Genere) e relativa disciplina regolamentare implica che ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre sia composta in modo tale da assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In proposito, si fa presente che per il primo mandato, in applicazione della legge, al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota pari almeno a un quinto dei Consiglieri di Sorveglianza eletti.

Le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza saranno rese pubbliche – unitamente alla documentazione a corredo – presso la sede sociale della Banca e sul sito *internet* www.gruppobpm.it a partire dal 29 novembre 2013.

3. Votazione e criteri di assegnazione dei Consiglieri alle varie liste

Posto che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista, all'elezione dei Consiglieri, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede secondo quanto di seguito descritto.

Nel caso in cui più liste siano state presentate conformemente alle anzidette previsioni:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, undici Consiglieri, tra i quali almeno due in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, nonché almeno tre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, ferma restando la possibilità di cumulo;
- b) i restanti Consiglieri (esclusi quelli da eleggere ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto e fermo restando quanto stabilito nell'articolo 47 dello Statuto per il caso di presentazione di liste da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e sei. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun consigliere o che abbia eletto il minor numero di Consiglieri. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, il consigliere è attribuito alle liste per sorteggio. Se al termine delle votazioni, e tenendo conto anche dei Consiglieri eletti in base all'art. 63 dello Statuto e di quelli tratti dalla lista eventualmente presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana e/o il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati; il candidato escluso sarà sostituito dal candidato non eletto che, nella graduatoria, ha ottenuto il quoziente più elevato e avente almeno uno dei requisiti mancanti; tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere; qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti si provvede secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 47 dello Statuto (vedi *infra*);
- c) alla carica di Presidente risulta eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

Nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto voti, risultano eletti i primi diciassette candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato.

Nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, da quest'ultima sono tratti – anche qualora essa non abbia ottenuto un numero di voti sufficiente per l'elezione di un candidato, ma a condizione che abbia ottenuto almeno 100 voti ovvero, in alternativa, che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – due componenti del Consiglio di Sorveglianza, con conseguente esclusione dei due candidati inclusi nella graduatoria che hanno ottenuto i quozienti più bassi. Qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino più di una lista che ottenga un numero di voti non sufficiente per l'elezione di un candidato – ma comunque almeno pari a 100 voti ovvero, in alternativa, un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – i due componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tratti dalle due, tra tali liste, che hanno ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale di capitale sociale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 dello Statuto, qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette Consiglieri, i Consiglieri mancanti sono tratti, ove possibile, dai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che siano in possesso dei requisiti eventualmente necessari per la corretta composizione del Consiglio di Sorveglianza. Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette Consiglieri nemmeno con le modalità sopra indicate, il Consiglio di Sorveglianza si considera validamente costituito, sino a naturale scadenza del suo mandato, a condizione che esso sia composto da almeno undici Consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto) e che siano rispettati i requisiti di cui al quinto capoverso dell'articolo 47 dello Statuto. In difetto, la deliberazione di nomina non produce effetto e l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, senza indugio, per la nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza.

Si fa presente che, come detto, l'Assemblea dei Soci del 20/21 dicembre 2013 è convocata in sede straordinaria per deliberare in ordine a proposte di modifiche dello Statuto sociale dirette a adeguare il testo statutario, fra l'altro, alla normativa in tema di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali delle società quotate (Legge 12 luglio 2011 n. 120). Tali proposte di modifica, ove approvate in sede assembleare, consentiranno, qualora la composizione del Consiglio di Sorveglianza nominato

dalla medesima Assemblea, in sede ordinaria, del 20/21 dicembre 2013, risultasse non conforme alla citata normativa, meccanismi tali da assicurare nel continuo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

4. Procedura di nomina dei n. 2 (due) Consiglieri di Sorveglianza di cui all'art. 63 dello Statuto

Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci nomina, anche in eccesso al numero di diciassette, due componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che il Consiglio di Sorveglianza stesso ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.

L'Assemblea all'uopo delibera a maggioranza relativa e con voto palese.

Della presentazione di tale lista di cui all'art. 63 dello Statuto da parte del Consiglio di Sorveglianza verrà data notizia ai soci e al pubblico entro il 25 novembre 2013, e messa a disposizione del pubblico unitamente alle liste di candidati di cui all'art. 47 dello Statuto entro il 29 novembre 2013.

5. Compenso dei Consiglieri di Sorveglianza

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, lett. a) e 50 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a stabilire il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2013-2015, ivi compresi i compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto.

Si ricorda che l'Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi il 22 ottobre 2011, aveva stabilito il compenso annuo spettante al Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2011/2013 nei seguenti termini:

- euro 50.000 lordi per ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza;

e, in aggiunta a quanto sopra, per i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, le seguenti somme:

- euro 150.000 lordi per il Presidente,

- euro 80.000 lordi per ciascun Vicepresidente,

e inoltre

- euro 60.000 lordi per il Presidente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile;

- euro 30.000 lordi per ciascun componente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile;

il tutto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, ed al riconoscimento di un gettone di presenza, non cumulabile nel caso di più riunioni nella stessa giornata, di euro 450 lordi per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione, del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, del Comitato nomine, del Comitato remunerazioni e di altri Comitati consiliari, Comitati tecnici, e commissioni con funzioni consultive, ove costituiti ai sensi dell'art. 53, ultimo comma dello Statuto.

Si ricorda altresì che i meccanismi di remunerazione degli organi sociali, e pertanto anche del Consiglio di Sorveglianza, devono rispettare anche le previsioni delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 30 marzo 2011 in argomento e al riguardo si richiamano altresì le politiche di remunerazione adottate in sede assembleare da ultimo il 27 aprile 2013 (documento disponibile sul sito *internet* www.gruppobpm.it).

6. Documentazione a disposizione dei Soci

Con riferimento alle suddette nomine alle cariche sociali, si fa presente che sul sito *internet* www.gruppobpm.it è presente il documento "Istruzioni per l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza" e la relativa modulistica.

Si fa, infine, presente che il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza previsto dalla Nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 – riportante le analisi circa la composizione quantitativa ottimale dell'organo e i profili ideali (in termini di professionalità, indipendenza, e di genere) dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza – è messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale e sul sito *internet* www.gruppobpm.it in tempo utile per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza.

Si raccomanda ai Soci di tenere in debita considerazione le analisi effettuate nel predetto documento ai fini della scelta dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza e della composizione delle liste di candidati.

Milano, 19 novembre 2013

Il Consiglio di Gestione